

La sentenza della Corte costituzionale n. 143 del 2026 e l'obbligo di leale cooperazione con la Corte penale internazionale.

di **Maria Rosaria Donnarumma**

La Corte penale internazionale è un soggetto la cui cooperazione è importantissima nelle inchieste e azioni giudiziarie che concernono crimini gravissimi di sua competenza, quali il genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra, i crimini di aggressione, crimini commessi sul territorio degli Stati parti dello Statuto istitutivo della Corte o da cittadini di tali Stati. Di qui l'importanza della sentenza della Corte costituzionale italiana n. 143 del 2026, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge interna che attribuivano al Ministro della giustizia un potere discrezionale ed insindacabile sulla trasmissione o meno al giudice interno di una richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, anche laddove era previsto l'obbligo di cooperare.

Cooperation with the International Criminal Court (ICC) is essential to investigations and judicial proceedings concerning the most serious crimes under its jurisdiction, namely genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression, committed on the territory of States Parties to the Rome Statute or by their nationals. Hence the significance of Italian Constitutional Court Judgment No. 143/2026, which declared unconstitutional domestic provisions that granted the Minister of Justice discretionary and unreviewable authority over whether to transmit ICC cooperation requests to domestic courts, even where an obligation to cooperate was established.

Sommario. 1. Introduzione. – 2. La legge interna italiana di adeguamento allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale e l'illegittimità costituzionale di alcune sue norme. – 3. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Come afferma il Consiglio dell'Unione europea in una decisione del 2011¹ la Corte penale internazionale è uno strumento essenziale per promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario, onde l'importanza di una partecipazione sempre più ampia

¹ Cfr. Dec. 2011/168/PESC.

allo Statuto istitutivo² e l'impegno dell'Unione³ e degli Stati membri⁴ a compiere ogni sforzo per raggiungere un tale obiettivo.

Ovviamente gli Stati parti dello Statuto hanno l'obbligo di cooperare con la Corte. Di qui la sentenza della Corte costituzionale italiana n. 143 del 2026 che, ribadendo come la leale collaborazione sia un "tratto qualificante del sistema prefigurato dallo Statuto", censura la norma interna che ha attribuito al Ministro della giustizia un potere al riguardo insindacabile, "legibus solutus", cioè senza alcun obbligo di trasmissione al giudice delle richieste di cooperazione della Corte penale internazionale.

2. La legge interna italiana di adeguamento allo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale e l'illegittimità costituzionale di alcune sue norme

La questione di legittimità costituzionale di alcuni articoli⁵ della legge 20 dicembre 2012, n. 237, recante norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, era stata sollevata dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione penale⁶, in riferimento agli articoli 11, 101, co. 2, 117, co. 1, della Costituzione.

Le norme censurate concernevano l'attribuzione al Ministro della giustizia di un potere discrezionale e insindacabile sulla trasmissione o meno al giudice interno di una richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, anche laddove era previsto l'obbligo di cooperare.

L'obbligo di cooperazione concerne le inchieste e le azioni giudiziarie che la Corte svolge per i reati di sua competenza, reati che costituiscono un motivo di allarme per tutta la comunità internazionale: genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimini di aggressione. La giurisdizione della Corte investe i crimini commessi sul territorio degli Stati parti dello Statuto o da cittadini di tali Stati.

La cooperazione piena e leale degli Stati con la Corte e l'impegno a prevedere negli ordinamenti interni procedure atte a realizzarla è "il tratto qualificante del sistema prefigurato dallo Statuto".

L'aver attribuito, nell'ordinamento italiano, al Ministro della giustizia un potere insindacabile, privo di qualunque strumento di coordinamento con l'autorità giudiziaria, si pone in netto contrasto con il diritto internazionale e con la Costituzione. Di qui la dichiarazione di "illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237 (Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della

² Lo Statuto istitutivo della Corte è stato approvato il 17 luglio 1998 nel corso di una conferenza diplomatica dei plenipotenziari per la creazione della Corte, conferenza convocata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e svoltasi a Roma, onde la citazione dello Statuto come Statuto di Roma.

³ L'accordo di cooperazione e di assistenza tra l'Unione europea e la Corte penale internazionale è stato approvato dall'Unione con la decisione 2006/313/PESC.

⁴ Tutti gli Stati membri dell'Unione europea hanno ratificato lo Statuto.

⁵ Precisamente gli articoli 2, 4, 11 e 13.

⁶ Con ordinanza del 30 ottobre 2025.

Corte penale internazionale), nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti".

3. Considerazioni conclusive

Come afferma la Corte costituzionale italiana è solo la tutela di principi costituzionali preminenti che può giustificare la mancata trasmissione all'autorità giudiziaria di una richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale, difetto di trasmissione da motivare adeguatamente.

Una tale situazione sembra difficile da verificarsi negli Stati membri dell'Unione europea stante, come afferma il Consiglio dell'Unione nella decisione 2011/168/PESC, la perfetta corrispondenza dei principi dello Statuto istitutivo della Corte con i principi e gli obiettivi dell'Unione.